

fermi alla terza classe. L'onorevole Cabrini ha perfettamente ragione in questo; i tempi incalzano, e bisognerà prendere qualche provvedimento, che non costerà molto; ma, oggi, non possiamo prendere una deliberazione senza ulteriori studi che mi propongo di fare.

Credo però che, anche coi fondi di questa legge, si potrà stabilire qualche cosa che soddisfi alle aspirazioni dell'onorevole Baslini: perchè, su questi fondi, ci sarà forse una disponibilità molto maggiore di quella che immaginiamo.

PRESIDENTE. La Commissione?...

TORRE, *relatore*. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Baslini: non per ragioni intrinseche, di merito; ma per ragioni finanziarie. Sarei ben lieto, quanto al merito, d'accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole Baslini, insiste?

BASLINI. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. La Camera ha sentito in che consista l'articolo 18-bis; ed ha sentito pure che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, pur dichiarando che di questo articolo vuol fare oggetto di studio, e che si riserva anche di fare proposte ad esso relative, tuttavia, per momento, non può accettarlo.

Metto a partito l'articolo 18-bis proposto dall'onorevole Baslini e non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

TITOLO III.

Riordinamento delle scuole rurali uniche

Art. 19.

Per tutte le scuole rurali uniche obbligatorie classificate, istituite nei comuni e nelle borgate, è obbligatorio il riordinamento secondo le norme seguenti:

1° nei comuni e nelle borgate ove sia istituita una sola scuola rurale unica, all'insegnante che vi è preposto è affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;

2° nei comuni e nelle borgate in cui sono istituite due scuole rurali uniche, saranno istituite quattro classi miste e l'insegnamento è affidato in orari diversi ed a norma del citato articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, per quanto riguarda l'orario, nella 1ª e 2ª classe ad uno degli insegnanti e nella 3ª e 4ª all'altro insegnante;

3° nei comuni e nelle borgate, nei quali

le scuole uniche siano più di due, si procede con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la 4ª classe.

Su questo articolo si è iscritto per parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Vi rinunzio.

COMANDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

COMANDINI. Io volevo fare solamente questa preghiera al ministro Credaro. Non vorrei arrecargli dispiacere e non vorrei sembrare inopportuno, ma non si potrebbe non mettere come forma obbligatoria che ad un insegnante fosse assegnata la prima e la seconda classe e ad un insegnante la terza e la quarta, come verrebbe stabilito nel numero 2 di quest'articolo, dove si parla dello sdoppiamento della scuola?

Qui si fa come un imperativo categorico di assegnare ad un insegnante la prima e la seconda e ad un altro la terza e la quarta. Ci possono essere, alle volte, molte ragioni per le quali si possa fare diversamente. Per esempio, in una scuola, la prima ha 60 alunni, la seconda ne ha 60 o 70, la terza ne ha 40, e la quarta anche meno, insomma non raggiungono queste cifre: in tal caso, per dividere un poco il lavoro, c'è il caso di dovere alternare meglio. Allora questa potrebbe essere piuttosto disposizione di regolamento, o, meglio ancora, potestà lasciata al direttore o al viceispettore; ma non metterei nella legge quest'obbligo assoluto.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Proponga la formula.

COMANDINI. Io proporrei di togliere quelle due righe dopo il numero 407. In questo modo si lascia libero di fare l'assegnazione.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. A condizione che si mandi al regolamento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io propongo che il comma come è ora formulato termini al numero 407, e poi si aggiunga: « secondo norme da fissarsi nel regolamento ».

PRESIDENTE. Ma intanto c'è una proposta di sostituzione integrale dell'articolo 19, presentata dall'onorevole Gazelli, insieme con gli onorevoli Berti, Morgari, Manfredi, Manfredi, Celesia, Curreno, Artom, Dal Verme, Di Saluzzo, Calleri, Agnesi, Richard, Giaccone.

Ne do lettura:

« *Sostituire* :

« Le scuole obbligatorie non classificate sono equiparate alle scuole rurali classifi-